

AZIENDE	Blocco licenziamenti	Ammortizzatore sociale					Legge
		Tipo	Settimane	Periodo di fruizione	Lavoratori	Requisiti	
Aziende che possono richiedere la CIGO	Fino al 31 dicembre 2021*	CIGS in deroga	26	dal 26 maggio al 31 dicembre 2021	Abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> – nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019 – non è previsto alcun contributo addizionale – importo: 70% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate (senza l'applicazione dei massimali e con la contribuzione figurativa) 	Art. 40, comma 1, del DL n. 73/2021
Aziende che possono richiedere la CIGO	Fino al 31 dicembre 2021 – Il blocco sussiste solo in caso di utilizzo di ammortizzatore sociale	CIGO	secondo i massimali previsti dal D.L.vo 148/2015	dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021	Abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento	<ul style="list-style-type: none"> – devono essere osservate le condizioni previste dal D.L.vo 148/2015 – non è previsto alcun contributo addizionale – importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate (con applicazione dei massimali e contribuzione figurativa) 	Art. 40, comma 3, del DL n. 73/2021
Aziende che possono richiedere la CIGO e che appartengono ai seguenti settori:	Fino al 31 ottobre 2021	CIGO Covid	17	dal 1° luglio al 31 ottobre 2021	In forza al 30 giugno 2021	<ul style="list-style-type: none"> – non è previsto alcun contributo addizionale – importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore di 	Art. 4, comma 2, del DL n. 99/2021

<ul style="list-style-type: none"> • industrie tessili, • confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, • fabbricazioni di articoli in pelle e simili <p>(attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15)</p>						<p>lavoro non prestate (con applicazione dei massimali e contribuzione figurativa)</p>	
<p>Aziende che possono richiedere la FIS o CIGD</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021</p>	<p>FIS o CIGD</p>	<p>28</p>	<p>dal 1° aprile al 31 dicembre 2021</p>	<p>In forza al 23 marzo 2021</p>	<p>– non è previsto alcun contributo addizionale</p> <p>– importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate (con applicazione dei massimali e contribuzione figurativa)</p>	<p>Art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021</p>
<p>Aziende che non possono richiedere la CIGO in quanto hanno esaurito il periodo</p>	<p>Fino al 31 dicembre 2021 - Il blocco sussiste solo in caso di utilizzo di ammortizzatore sociale</p>	<p>CIGS in deroga (artt. 4, 5, 12 e 22 D.L.vo 148/2015)</p>	<p>13</p>	<p>fino al 31 dicembre 2021</p>	<p>Abbiano maturato un'anzianità lavorativa effettiva di 90 giorni presso l'unità produttiva per cui si richiede il trattamento</p>	<p>– importo: 80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate (con applicazione dei massimali e contribuzione figurativa)</p>	<p>Art. 40-bis DL 73/2021</p>